



COMUNE DI SINNAI

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Urbanistica, Pianificazione generale ed attuativa,
Edilizia privata e SUAPE, Protezione Civile

BANDO PERMANENTE

**Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge
regionale 30 agosto 1991, n. 32.**

Sommario

Articolo 1 – Finalità e scadenze

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi e documentali

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Articolo 4 – Il procedimento Amministrativo

Articolo 5 – Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale

Articolo 6 – Soggetti che possono presentare la domanda

Articolo 7 – Edifici per i quali può essere richiesto il contributo

Articolo 8 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo

Articolo 9 – Verifica di ammissibilità da parte del Comune

Articolo 10 – Graduatorie Regionali

Articolo 11 – Cumulabilità del contributo con altri benefici

Articolo 12 – Calcolo del contributo

Articolo 13 – Gestione del fabbisogno insoddisfatto

Articolo 14 – Decesso del richiedente

Articolo 15 – Termine per l'ultimazione dei lavori

Articolo 16 – Variazione delle opere

Articolo 17 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 – Finalità e scadenze

Il Comune di Sinnai, con il presente Bando intende definire le modalità per l'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il presente "bando aperto" è privo di scadenza; pertanto, i cittadini possono presentare istanza al Comune in ogni momento dell'anno, precisando che la graduatoria di un determinato anno interessa esclusivamente le domande presentate entro il 1° marzo del medesimo anno.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi e documentali

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e ss.mm.ii.;

Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e ss.mm.ii.;

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 4 giugno 1989, n. 236;

- DGR n. 22/17 del 14/07/2022.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Il Fondo è alimentato annualmente con le risorse stanziare dalla Legge di bilancio regionale e con le risorse trasferite dallo Stato.

Articolo 4 – Il procedimento Amministrativo

Il procedimento amministrativo è dettagliato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669.

La Regione Sardegna, ogni anno, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, sulla base del fabbisogno dichiarato dai Comuni alla Regione entro il 31 marzo del medesimo anno

Il soggetto portatore di disabilità che intenda usufruire del contributo in argomento deve presentare domanda, predisposta ai sensi del seguente art. 5, al Comune ove è ubicato l'immobile, entro il primo marzo di ciascun anno.

Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande ai sensi del successivo art. 10, determina il proprio fabbisogno e lo trasmette alla Regione entro il 31 marzo.

A titolo esemplificativo, l'istanza presentata al Comune dal portatore di disabilità in data 2 marzo 2023, se ritenuta ammissibile dal Comune, contribuirà alla determinazione del fabbisogno comunicato dal Comune alla Regione entro il 31 marzo 2024.

Fatta salva l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni edilizie, dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo.

A tal fine, l'Amministrazione comunale, dopo la presentazione della domanda, effettua un immediato accertamento, anche mediante controlli a campione, sull'ammissibilità della domanda, subordinata all'inesistenza dell'opera e al mancato inizio dei lavori. In ogni caso, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, il Comune dà comunicazione al richiedente in merito alla necessità di procrastinare l'avvio dei lavori per consentire la suddetta verifica. Tale dilazione dei termini è contenuta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Sulla base delle domande ritenute ammissibili, il Comune stabilisce il proprio fabbisogno e lo comunica al SER (Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio).

Il SER predispone le seguenti graduatorie provvisorie regionali:

- Graduatoria A, per i residenti negli "Edifici Ante 1989" di cui all'art. 8, finanziata sia con risorse regionali che statali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria B, per i residenti negli "Edifici Post 1989" di cui all'art. 8, finanziata con risorse regionali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria C, per soggetti beneficiari del contributo di cui alle precedenti graduatorie A e B,

finanziata con risorse regionali eventualmente residue dopo il completo soddisfacimento delle graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14/07/2022.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione e i Comuni, entro 15 giorni, possono presentare richiesta di revisione.

Trascorso il suddetto termine, il SER pubblica sul sito della Regione le graduatorie definitive.

Il posizionamento utile nella graduatoria definitiva non attribuisce il diritto al contributo, il quale è subordinato, oltreché alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'assunzione dell'impegno contabile da parte della Regione.

Il SER predispone la determinazione di impegno contabile. Ad avvenuta approvazione della determinazione da parte del Servizio di Controllo contabile della Regione, l'atto di impegno contabile è trasmesso al Comune il quale, entro trenta giorni, comunica al beneficiario il valore del contributo spettante.

Allo stesso tempo, il SER, sulla base delle disponibilità di cassa, predispone la determinazione di liquidazione ai Comuni.

Il Comune provvede a erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, pertanto, al Comune la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa. L'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. n. 13/1989, i contributi saranno erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Articolo 5 – Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di *disabilità* (richiedente) al Comune in cui è sito l'immobile, utilizzando il modello reso a disposizione dal Comune (Allegato 1).

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'*handicap* del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'*handicap* si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
- a1) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di *disabilità* riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).
- b) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune (Allegato 2), la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989. La dichiarazione sostitutiva deve, altresì, contenere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all'art. 4). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili

al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento.

- c) Eventuale documentazione tecnica che il Comune ritenga necessaria al fine del riconoscimento dell'ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione.

Articolo 6 – Soggetti che possono presentare la domanda

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili. Il disabile potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di *disabilità*; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di *disabilità*.

Articolo 7 – Edifici per i quali può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").

Fanno parte degli "Edifici Ante 1989" ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.

Articolo 8 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989). Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di disabilità (appartamento condotto in locazione ove il portatore di disabilità risiede).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è

ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile. Rientra in tale fattispecie, ad esempio, la trasformazione di un ambiente al primo piano in un servizio igienico, qualora quello esistente, trovandosi ad un piano superiore, richiederebbe, sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico comunale, degli interventi di adeguamento dei percorsi verticali meno efficienti ed efficaci.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

In un condominio sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal DM 236/1989. Eventuali chiarimenti tecnici relativi alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui al suddetto decreto, dovranno essere rivolte all'organo che ha emesso il decreto medesimo, ossia il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in quanto unico organo competente a rilasciare pareri in materia.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione sarà accertata dal Comune.

È possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia A (opere esterne all'alloggio):

- a) Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
- b) Rampe di accesso.
- c) Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.
- d) Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
- e) Adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma.
- f) Meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli.
- g) Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
- h) Acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia B (opere interne all'alloggio):

- a) Adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- b) Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infilso (compresa la porta di ingresso all'alloggio).
- c) Adeguamento dei pavimenti con materiali idonei.
- d) Motorizzazione delle tapparelle.
- e) Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina.
- f) Spostamento del terminale degli impianti.
- g) Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.

- h) Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;
- i) Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano.
- j) Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono.
- k) Fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.

Articolo 9 – Verifica di ammissibilità da parte del Comune

Ai sensi dell'articolo 4.10 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989, l'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, verificando la congruità delle lavorazioni e delle spese per le quali si chiede il contributo in relazione agli ostacoli presenti nell'abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune verifica, inoltre, che il contributo assentito non sia destinato ad opere con finalità estranee all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Comune ha facoltà di richiedere le integrazioni ritenute essenziali per esprimersi in merito all'ammissibilità della domanda e alla congruità delle lavorazioni e delle spese. Al fine dell'ammissione della domanda, il Comune verifica che il cittadino abbia presentato la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria.

L'istruttoria del Comune comprende la verifica di quanto di seguito riportato:

- la presenza di tutte le indicazioni e la documentazione richiesta all'articolo 5; la sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 6;
- l'ammissibilità dell'edificio a contributo ai sensi dell'articolo 7;
- la presenza di una sola domanda per ogni tipologia di opera, come descritto all'art. 8;
- al fine della determinazione del contributo ammissibile la sussistenza di altri contributi per il medesimo intervento;
- al fine della determinazione del contributo ammissibile, eventuali contributi erogati in precedenza ai sensi della L 13/1989 per il medesimo edificio/alloggio oggetto della domanda;
- la fattibilità tecnico amministrativa dell'intervento;
- l'inesistenza dell'opera e il mancato inizio dei lavori prima della presentazione della domanda;
- la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Il Comune accerta che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda.

Articolo 10 – Graduatorie Regionali

Le graduatorie regionali saranno predisposte annualmente sulla base del fabbisogno trasmesso dai Comuni alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Saranno predisposte tre distinte graduatorie come descritto all'art. 4.

L'inserimento nella graduatoria C è riservato ai richiedenti, già presenti nelle due graduatorie A e B, con un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000 €.

I criteri di priorità nella stesura della graduatoria C, sono i seguenti:

- a) Fascia dell'indicatore ISEE;
- b) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- c) Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- e) Valore minore dell'indicatore ISEE;
- f) data di presentazione della domanda al Comune.

Le fasce dell'indicatore ISEE sono così definite:

FASCIA A: da € 0 a € 5.000;

FASCIA B: da € 5.001 a € 10.000;

FASCIA C: da € 10.001 a € 15.000;

FASCIA D: da € 15.001 a € 20.000.

I suddetti importi sono aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno con provvedimento del direttore del SER sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

I criteri di priorità nella stesura delle graduatorie A e B sono quelli definiti all'articolo 10, comma 4 della legge n. 13 del 1989, ossia:

- a) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria (A o B), essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e, al fine dell'inserimento nella graduatoria C, del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.

Tutte le informazioni relative al procedimento e le graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione alla pagina del portale SUS dedicata al procedimento; non è prevista altra forma ufficiale di pubblicazione. Al momento, il link di riferimento è il seguente:

<https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/304>.

Articolo 11 – Cumulabilità del contributo con altri benefici

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo ai sensi dell'art. 12 è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

Articolo 12 – Calcolo del contributo

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco degli interventi eseguiti con l'ausilio del contributo in argomento nello stesso edificio, al fine di evitare di erogare somme in misura superiore rispetto al tetto massimo del contributo concedibile.

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta. Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

Nel caso in cui il contributo ammissibile richiesto dal Comune nel Modello A sia inferiore a quello

risultante dalle suddette formule verrà riconosciuto il contributo richiesto dal Comune. Viceversa, qualora il contributo ammissibile, richiesto dal Comune nel Modello A, sia superiore a quello risultante dalle suddette formule, quest'ultimo verrà rideterminato d'ufficio.

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989. Pertanto, se negli anni precedenti è stato ottenuto per quello stesso immobile (a prescindere dal richiedente) un contributo per una stessa funzione, per determinare il contributo spettante (Cs) occorre:

- calcolare il totale dei preventivi (o della spesa a consuntivo se disponibile) (Pt) delle diverse annualità come se si presentasse una sola domanda nella stessa annualità;
- calcolare il contributo (Ct), come stabilito dall'art. 4.12 della circolare ministeriale n. 1669/1989 sul totale determinato ai sensi del punto precedente;
- dal contributo come sopra determinato (Ct) sottrarre i contributi già assegnati (Cp), ossia $Cs = Ct - Cp$.

Esempio:

- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo (Cp) € 3.186,71;
- annualità 2024: spesa € 7.500,00;
- il contributo (Ct) va calcolato sull'importo (Pt) di € 12.500,00 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e risulta pari a € 5.061,71;
- poiché per il medesimo immobile si è già fruito del contributo, per la stessa funzione, nell'annualità precedente di € 3.186,71 il contributo spettante (Cs) per l'annualità 2024 è pari a € 1.875,00.

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente; pertanto, colui che è stato beneficiario del contributo per un alloggio A e abbia successivamente trasferito la propria residenza e dimori abitualmente in un alloggio B, può accedere ad un nuovo contributo, legato all'alloggio B, senza necessità di applicare la suddetta procedura di calcolo per la verifica dell'importo massimo concedibile. Parimenti, se per un alloggio il richiedente R1 ha usufruito del contributo in argomento e poi ha venduto l'alloggio al richiedente R2, il contributo spettante a quest'ultimo dovrà essere determinato tenendo conto, per mezzo della procedura sopra esemplificata, del contributo già concesso nel passato per lo stesso alloggio, sebbene a un diverso richiedente.

L'importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B.

Articolo 13 – Gestione del fabbisogno insoddisfatto

Le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente, restano valide per le annualità successive. Il Comune è tenuto a ripresentarle alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo, a meno che non vengano meno i presupposti per il mantenimento del contributo.

Per poter beneficiare del contributo integrativo di cui alla graduatoria C, il richiedente deve ripresentare domanda al Comune, al fine di aggiornare gli elementi che determinano la sua posizione in graduatoria.

La richiesta relativa al contributo integrativo C può essere presentata sino al quinto anno successivo a quello in cui il richiedente è risultato beneficiario del contributo per l'inserimento nella graduatoria A o B.

Articolo 14 – Decesso del richiedente

Il richiedente (portatore di disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori.

In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella graduatoria C per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza.

Articolo 15 – Termine per l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore, e comunicate alla Regione prima della suddetta scadenza.

Articolo 16 – Variazione delle opere

Ai sensi dell'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune verifica la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Tale disposizione esclude, in linea di principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, può ritenersi soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989. Le variazioni sono ammissibili anche qualora l'evolversi della disabilità determini l'esigenza di interventi differenti da quelli preventivati. In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune verificherà la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 17 – Disposizioni finali e transitorie

Le istanze relative all'annualità 2023, presentate all'amministrazione comunale prima dell'entrata in vigore del presente bando e utilizzando la previgente modulistica, mantengono la loro validità. In tal caso, il comune inviterà l'utente a integrare l'istanza con le informazioni necessarie per la predisposizione della graduatoria C.